



NEWS

# Euroconference

Edizione di lunedì 6 Marzo 2023

## ACCERTAMENTO

**Reddito di impresa: deducibilità dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati**  
di Angelo Ginex

## AGEVOLAZIONI

**Credito formazione 4.0 2022: la data spartiacque ne influenza il calcolo**  
di Debora Reverberi

## CONTROLLO

**Il nuovo programma di aggiornamento formativo dei revisori legali per l'anno 2023**  
di Emanuel Monzeglio

## ACCERTAMENTO

**Legge di bilancio 2023: i processi verbali giornalieri non sono definibili**  
di Gianfranco Antico

## OSSERVATORIO PROFESSIONI

**5 domande al Presidente de Nuccio**  
di Redazione



## ACCERTAMENTO

### ***Reddito di impresa: deducibilità dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati***

di Angelo Ginex

L'**accertamento** eseguito nei confronti dei soggetti titolari di **reddito di impresa** presenta molteplici peculiarità.

L'**errore in dichiarazione** relativo a poste che concorrono alla determinazione del **reddito di impresa** (ad esempio, quote di ammortamento, errata imputazione a periodo, ecc.) comporta in alcuni casi il **diritto al rimborso** di quelle somme che, proprio in considerazione della **fondatezza dell'accertamento**, avrebbero potuto essere **dedotte** o sono state **già tassate** in un diverso esercizio; in altri casi, invece, comporta una **duplicazione di imposta** poiché l'amministrazione finanziaria non ha applicato correttamente alcuni **principi del sistema tributario** ([articolo 109 Tuir](#)).

Tra le **questioni** che possono sorgere, infatti, vi sono la **deducibilità dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati**, il **recupero a tassazione** delle **somme dedotte in violazione della competenza fiscale**, i controlli sui **componenti pluriennali di reddito**, il **sindacato** dell'Amministrazione sulle **impostazioni contabili**, i nessi tra **perdite fiscali** e accertamento, le **rimanenze di magazzino**, etc.

Con specifico riferimento ai **costi correlati ai maggiori ricavi accertati**, in considerazione del fatto che tale tipologia di **accertamento non ha natura sanzionatoria**, ma è strumentale all'attuazione del **principio della capacità contributiva** di cui all'[articolo 53 Cost.](#), l'Amministrazione finanziaria dovrebbe riconoscere, in sede di emanazione dell'avviso di accertamento, anche i **costi correlati ai maggiori ricavi accertati**.

Tuttavia, la **prassi dell'Ufficio** rende evidente come questo si limiti quasi sempre al **recupero a tassazione** dei **maggiori ricavi non contabilizzati**, non avendo alcun obbligo di riconoscimento dei **costi correlati**.

Sul punto, la **giurisprudenza di legittimità** ha più volte precisato che l'Amministrazione finanziaria, **soltanto in sede di accertamento “induttivo” e non anche di accertamento analitico-induttivo**, deve procedere alla ricostruzione della **situazione reddituale complessiva** del contribuente, tenendo conto anche delle **componenti negative** del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti; conseguentemente, **qualora per alcuni proventi non sia possibile accettare i costi, questi possono essere determinati induttivamente**, perché



diversamente si assoggetterebbe ad imposta, come reddito di impresa, il profitto lordo, anziché quello netto, in contrasto con il parametro costituzionale della **capacità contributiva** di cui all'[articolo 53 Cost.](#) (cfr., [Corte di Cassazione, sentenza n. 19191 del 17.07.2019; n. 1506 del 20.01.2017; n. 3995 del 19.02.2009; n. 28028 del 25.11.2008](#)).

Pertanto, appare quanto mai **opportuno** che il contribuente presenti **ricorso eccependo l'illegittimità dell'atto impugnato per errata determinazione della base imponibile in considerazione del mancato riconoscimento dei costi correlati ai maggiori ricavi**. Così facendo, infatti, il contribuente potrebbe vedersi **ridurre la pretesa tributaria**, laddove il giudice accogliesse il suo motivo di ricorso.

Nel caso di **accertamento di tipo analitico-induttivo**, poi, il contribuente è tenuto ad **allegare e provare in giudizio elementi certi e precisi** che rendano **ammissibile la deduzione delle spese e degli altri oneri** specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi.

Al riguardo si segnala una recente pronuncia della **Corte di Cassazione** in tema di **deducibilità dei costi per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria** (cfr., [Corte di Cassazione, sentenza n. 4265 del 10.02.2023](#)).

In particolare, i Giudici di vertice hanno affermato che **è legittimo portare in detrazione i costi di urbanizzazione primaria e secondaria, ancorché le relative opere di urbanizzazione non siano state ancora realizzate, nel medesimo esercizio in cui sono stati conseguiti i ricavi**. Ciò sulla base della considerazione per la quale è già stato affermato il principio per cui **i costi concernenti le opere di urbanizzazione, in quanto funzionali all'ottenimento delle licenze edilizie e commerciali, non possono che essere ricollegati ai ricavi dell'operazione commerciale che li contempla** (cfr., [Corte di Cassazione, ordinanza n. 13633 del 30.05.2018](#)).

Nella specie, la Suprema Corte ha evidenziato che anche il **principio contabile OIC 16**, di indubbia valenza a fini interpretativi, sottolinea il **legame di accessorietà** esistente tra le **immobilizzazioni materiali** e i **costi per opere di urbanizzazione** primaria e secondaria.

In definitiva si sottolinea che, in deroga al **principio della previa imputazione a conto economico**, le **spese** e gli **altri oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi**, che pur non risultando a conto economico concorrono a formare il reddito, sono **ammessi in deduzione** se e nella misura in cui risultino da **elementi certi e precisi** ([articolo 109, comma 4, Tuir](#)).



## AGEVOLAZIONI

# **Credito formazione 4.0 2022: la data spartiacque ne influenza il calcolo**

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

## **Professionisti per la gestione d'impresa e la prevenzione della crisi**

Scopri di più

Il credito d'imposta formazione 4.0 non rientra, ad oggi, fra le misure del piano Transizione 4.0 prorogate al 2023 e seguenti, ma **le rendicontazioni delle spese sostenute nel 2022 dalle Pmi richiedono accorgimenti ad hoc** dettati dall'*excursus* normativo che ha influenzato le intensità della misura.

Come noto, infatti, l'[articolo 22 D.L. 50/2022](#) (c.d. Decreto Aiuti) è intervenuto sulla disciplina agevolativa con due disposizioni di impatto antitetico:

- **una maggiorazione delle aliquote agevolative previste a favore delle Pmi, in caso di formazione qualificata e certificata secondo disposizioni attuative mai compiutamente emanate ([articolo 22, comma 1, D.L. 50/2022](#));**
- **una riduzione delle aliquote agevolative previste a favore delle Pmi, in caso di formazione non qualificata e certificata, limitatamente ai progetti di formazione avviati dopo l'entrata in vigore del decreto Aiuti ([articolo 22, comma 2, D.L. 50/2022](#)).**

**La mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale** firmato dall'allora Ministro dello Sviluppo economico Giorgetti e **l'assenza del decreto direttoriale** a cui lo stesso D.M. rinviava espressamente per la definizione dei criteri e delle modalità di accertamento delle competenze, **hanno di fatto reso inapplicabile le maggiorazioni di aliquote a favore delle Pmi.**

Paradossalmente l'intervento legislativo che si proponeva di “*rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese*”, si è tradotto in **un automatico depotenziamento delle aliquote per i progetti di formazione 4.0 avviati dalle Pmi dal 18 maggio 2022**, giorno di entrata in vigore del Decreto Aiuti.

Il comma 2 dell'[articolo 22 D.L. 50/2022](#) dispone infatti quanto segue: “**Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento**”.



Dal tenore letterale della norma si evince dunque **l'automatica applicazione delle intensità di credito potenziate per progetti formativi “avviati” dal 18 maggio 2022, non potendosi soddisfare i requisiti di qualificazione e certificazione dell’attività formativa** disposti al comma 1.

In assenza di chiarimenti dell’Agenzia delle entrate o dello stesso legislatore, volti a rendere non operativo l’iniquo depotenziamento, il conteggio del **credito formazione 4.0 maturato nel periodo d’imposta 2022** dovrebbe dunque essere effettuato operando l’opportuno distinguo tra:

- **progetti formativi “avviati” entro il 17 maggio 2022, a cui si applicano le aliquote 2021;**
- **progetti formativi “avviati” dal 18 maggio 2022, a cui si applicano le aliquote depotenziate.**

Nel silenzio di legge si ritiene **che per progetti “avviati” debba interpretarsi quelli in relazione ai quali si siano verificate le prime attività formative** (assumendo a riferimento la data della prima attività formativa svolta) **e le cui spese ammissibili risultino di competenza, ai sensi dell’articolo 109 del Tuir, del periodo d’imposta 2022.**

Per quanto concerne **i progetti di formazione 4.0 avviati entro il 17 maggio 2022**, le aliquote applicabili risultano essere quelle previste al [comma 211](#) dell’articolo 1, Legge 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020):

- **piccole imprese 50% nel limite massimo annuale di 300.000 euro;**
- **medie imprese 40% nel limite massimo annuale di 250.000 euro;**
- **grandi imprese 30% nel limite massimo annuale di 250.000 euro;**
- **60% in relazione alle sole attività formative rivolte a lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**, come definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Per quanto riguarda **i progetti di formazione 4.0 avviati dal 18 maggio 2022**, le aliquote applicabili risultano essere le seguenti:

- **piccole imprese 40% nel limite massimo annuale di 300.000 euro;**
- **medie imprese 35% nel limite massimo annuale di 250.000 euro;**
- **grandi imprese 30% nel limite massimo annuale di 250.000 euro;**

**Dovrebbe risultare confermata la maggiorazione al 60%,** disposta dall’ultimo periodo del [comma 211](#) dell’articolo 1, Legge 160/2019, **in relazione alle sole attività formative rivolte a lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**, come definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Si rammenta, infine, che risultano ammissibili al credito d’imposta, secondo quanto disposto dal [comma 1064](#), lettera l) dell’articolo 1 L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), i seguenti



costi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione del 17 giugno 2014:

- **spese del personale relative ai formatori**, limitatamente alle ore di partecipazione alla formazione;
- **costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione**, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione (escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità);
- **costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione**;
- **spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette** (spese amministrative, locazione, spese generali) parametrate alle ore di formazione.

Periodo	d'imposta	Dimensione impresa	Credito d'imposta	Lavoratori svantaggiati	eLimite annuo	massimo credito
2022						
Progetti avviati entro 17.05.2022	formativi	Piccola impresa	50%	60%	Euro 300.000	
	il 17.05.2022	Media impresa	40%	60%	Euro 250.000	
		Grande impresa	30%	60%	Euro 250.000	
Progetti avviati dal 18.05.2022	formativi	Piccola impresa	40%	60%	Euro 300.000	
	dal 18.05.2022	Media impresa	35%	60%	Euro 250.000	
		Grande impresa	30%	60%	Euro 250.000	



## CONTROLLO

# **Il nuovo programma di aggiornamento formativo dei revisori legali per l'anno 2023**

di Emanuel Monzeglio

Master di specializzazione

## Revisione legale: percorso di approfondimento

Scopri di più

La determina della Ragioneria Generale dello Stato n. 21513 dello scorso 6 febbraio, ha definito il **nuovo programma formativo** per l'aggiornamento professionale dei revisori legali.

Il programma adottato è in sostanziale **continuità** con quanto previsto dall'offerta formativa presentata negli anni precedenti, confermando la **prevalenza delle materie caratterizzanti** rispetto a quelle non caratterizzanti.

A tal proposito, **le materie caratterizzanti** sono quelle riguardanti il **Gruppo A** dell'allegato della determina, ovvero:

- Gestione del rischio e controllo interno;
- Principi di revisione nazionali ed internazionali;
- Disciplina della revisione legale;
- Deontologia professionale ed indipendenza;
- Tecnica professionale della revisione.

Come ogni anno, il programma di formazione prevede **alcune novità** sia tra le materie caratterizzanti sia tra quelle non caratterizzanti.

Le principali novità in merito alle **materie caratterizzanti** riguardano:

- Nuovi principi di revisione;
- Aspetti di principi internazionali ISA Italia riguardanti gli Enti del terzo settore;
- Il codice italiano di Etica e di Indipendenza dei revisori, in corso di prossima adozione;
- Tecniche operative relative al controllo interno della qualità e della Relazione del revisore sui conti annuali separati e giudizio di conformità.

Per quanto riguarda i **principi di revisione**, il MEF sottolinea che i relativi corsi “dovranno vertere in particolare sulle **versioni aggiornate, senza escludere le versioni non aggiornate ma ancora applicabili**”.



Invece, per quanto riguarda le **materie non caratterizzanti**, si segnala l'importanza dell'approfondimento concernente le tematiche relative alla **rendicontazione della sostenibilità**, oggetto della **Direttiva (UE) 2022/2464** del Parlamento europeo che modifica il [Regolamento \(UE\) n. 537/2014](#), la [Direttiva 2004/109/Ce](#), la Direttiva 2006/43/Ce e la Direttiva 2013/34/Eu per quanto riguarda l'informativa sulla **sostenibilità delle imprese**.

Tale trattazione costituisce un argomento di **“assoluta attualità”** in linea con il **Green Deal** emanato dalla Commissione europea, ovvero con la **definizione di una strategia comune** – anche dal punto di vista finanziario – **per rendere più sostenibile e meno dannosa** per l'ambiente la produzione di energia e lo stile di vita dei cittadini europei.

L'ulteriore novità, sempre in tema di materie non caratterizzanti, è relativa alle **novità normative circa il Codice della Crisi d'impresa** e in particolare quelle riguardanti il D.Lgs. 83/2022.

Le stesse sono state inserite nell'ambito della materia **“Disciplina della regolazione della crisi e dell'insolvenza”** nella parte terza, sezione C del programma relativamente alle materie non caratterizzanti.

Inoltre, rispetto ai programmi degli anni precedenti, viene introdotta **un'innovazione** riguardo alcuni temi di maggior rilievo relativi alla **contabilità pubblica** con i seguenti corsi (inseriti nel Gruppo B):

- Revisione degli enti locali;
- Funzioni e fasi dell'attività di controllo e novità in materia di società pubbliche;
- Contabilità economico-patrimoniale degli enti locali;
- Controllo, governance e la crisi d'impresa nelle società a controllo pubblico;
- Bilancio consolidato degli enti locali.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili **con l'informativa n. 18** del 13.02.2022 **ha reso noto l'aggiornamento degli allegati numero 1 e 2** al protocollo d'intesa MEF-CNDCEC in seguito della determina fin qui descritta, riservandosi nel corso delle prossime settimane di apportare le necessarie modifiche al portale FCP.



## ACCERTAMENTO

# **Legge di bilancio 2023: i processi verbali giornalieri non sono definibili**

di Gianfranco Antico

Master di specializzazione

## **PROCESSO TRIBUTARIO: DALLA RIFORMA ALLA TREGUA FISCALE**

[Scopri di più >](#)

Come è noto, la **Legge di Bilancio** per il **2023 (L. 197/2022)**, con il [comma 179](#) del maxi articolo 1, prevede, fra l'altro, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la possibilità di definire in adesione, ex [articoli 2 e 3 del D.Lgs. 218/1997](#), i **processi verbali di constatazione** redatti ai sensi dell'[articolo 24 L. 4/1929](#), e **consegnati** entro il **31 marzo 2023**, con l'applicazione delle sanzioni, di cui al comma 5, dell'articolo 2 e al comma 3, dell'articolo 2, del citato D.Lgs. 218/1997, nella misura di **1/18 del minimo** previsto.

La norma esclude dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'[articolo 5-quater D.L. 167/1990](#), conv. con modif. dalla L. 227/1990.

Le somme dovute possono essere versate – senza compensazione – anche ratealmente, in un massimo di **venti rate** trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale), pur se il **Provvedimento del Direttore** dell'Agenzia delle Entrate prot. n.27663 del 30.01.2023, al punto 3.1. consente la definizione degli atti secondo le **regole ordinarie** previste dalla normativa vigente, utilizzando la compensazione prevista dall'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), ma a sanzioni piene (1/3); principio riconosciuto anche dalla [circolare 2/E/2023](#).

A seguito del richiamo operato all'[articolo 24 L. 4/1929](#), i processi verbali definibili sono quelli con i quali è effettuata la constatazione delle *"violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie"* ascrivibili ai contribuenti.

E possono formare oggetto della procedura solo i pvc nei quali siano presenti constatazioni e siano elevati **rilevi**, per tributi di competenza delle Entrate, riferiti sia alle **imposte dirette** e all'**Iva**, che alle altre **imposte indirette**, atteso il rinvio agli atti di adesione di cui agli [articoli](#)



## 2 e 3 del D.Lgs. 218/1997.

Inoltre, il pvc potrà essere definito in adesione anche a distanza di anni dalla redazione, purché questo venga consegnato entro il 31 marzo 2023.

Infatti, il Legislatore non ha indicato un **fine data**, così che, per esempio, un pvc consegnato il 2 marzo del 2023, che contenga una annualità non in scadenza, potrà essere lavorato dall'Ufficio anche in tempi non brevi.

Atteso ciò, occorre ricordare che il **processo verbale di constatazione** – atto istruttorio interno e come tale non impugnabile autonomamente, strumentale ai fini del successivo accertamento dell'ufficio, in quanto è solo l'avviso di accertamento che acquista rilevanza esterna – è il documento **finale** che racchiude l'intero percorso della **verifica**, con la constatazione dei rilievi.

Come sottolineato dalla **circolare n. 1/2018 della G.d.F.** la funzione del pvc è quella di documentare in maniera organica i controlli svolti e le metodologie adottate e compendiare le relative risultanze, principalmente con riferimento alle proposte di recupero a tassazione formulate e alle corrispondenti violazioni e sanzioni; porre formalmente a conoscenza del verificato tutto quanto precede, anche al fine di metterlo nelle condizioni di assumere le iniziative a difesa ritenute opportune; permettere al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate di avviare, ove necessario, le procedure per l'accertamento e gli atti conseguenziali.

Se il processo verbale di constatazione, sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte, viene consegnato al contribuente al termine delle operazioni di verifica (nel caso in cui la parte si rifiuti di sottoscrivere il pvc o di riceverlo, i verificatori ne daranno atto nel processo verbale e procederanno alla notifica nei modi consenti dalla legge, ex [articolo 60 D.P.R. 600/1973](#), a mezzo messo comunale, messo speciale, o con raccomandata con RR, in conformità alle norme del Codice di procedura civile), il **p.v. giornaliero** è destinato a descrivere, in modo sintetico e significativo, le operazioni **quotidianamente** eseguite dai verificatori, comprese le procedure per la disamina degli atti economici e patrimoniali, nonché ad accogliere le richieste rivolte al contribuente e le risposte ricevute.

**Il pv giornaliero** ha, quindi, un valore documentale, prevalentemente storico del procedimento, e come tale costituisce un atto istruttorio che viene consegnato alla parte.

E come peraltro rilevato da un recente pronunciamento della Corte di **Cassazione - n. 4624/2023** – i verbali giornalieri, da un lato, devono ritenersi conosciuti dal contribuente che li ha sottoscritti e, dall'altro, non assumono normalmente rilievo ai fini della motivazione del provvedimento impugnato; invero, le risultanze di questi ultimi, che abbiano una reale rilevanza ai fini della pretesa tributaria, trasmigrano nel PVC e, quindi, vengono richiamate dall'avviso di accertamento.

E di conseguenza, anche qualora il pv giornaliero contenesse dei **rilievi già formalizzati**, prima del 31 marzo 2023, e trasfusi in un pvc consegnato alla parte **dopo il 31 marzo 2023, non è**



**possibile** godere dei vantaggi sanzionatori sopra visti.



## OSSERVATORIO PROFESSIONI

### **5 domande al Presidente de Nuccio**

di Redazione

**La professionalità va riconosciuta**

**100**  
BEST IN CLASS  
2024 Edition

Euroconference | Forbes | sponsored by TeamSystem

Ec News incontra il Presidente del Cndcec Elbano de Nuccio che rispondendo alle nostre domande ci aggiorna sul percorso intrapreso per coinvolgere sempre più i commercialisti in un confronto con il Governo che li veda parte attiva, senza dimenticare di tracciare il futuro della professione.

**Presidente, nell'ultima manovra di Bilancio si è assistito a un maggior coinvolgimento della categoria nella stesura del documento finale. Questo può rappresentare un punto di inizio per la professione?**

Si, direi che la legge di Bilancio è stato un primo momento di ascolto reciproco tra Governo e Consiglio nazionale. Quella legge è stata gioco-forza concepita in tempi rapidissimi perché l'esecutivo Meloni si è insediato a una distanza troppo ravvicinata dal termine ultimo per la sua presentazione. Per questo, pur indicando una direzione di marcia apprezzabile, è solo un primo passo dei tanti che andranno compiuti sul piano delle politiche fiscali ed economiche. Così come l'interlocuzione avviata in quella circostanza con l'esecutivo è stata solo l'inizio di una collaborazione istituzionale che si è già ulteriormente intensificata nei mesi successivi e credo sempre più crescerà nei prossimi. Si tratta di una svolta nell'approccio del Consiglio nazionale ai rapporti istituzionali. Sin dal primo giorno del nostro insediamento abbiamo affermato con forza che i commercialisti andavano coinvolti nella fase di stesura delle norme e non in consultazioni ex post dagli esiti troppo spesso irrilevanti. Direi che questo ribaltamento di impostazione è già nei fatti. Ne è prova la nostra collaborazione permanente con il Governo su diversi dossier, a cominciare da quello della Riforma Fiscale. Lei mi chiede se tutto ciò può rappresentare un nuovo inizio per la professione. La mia risposta è sì: cresce il nostro ruolo al servizio delle istituzioni e cresce l'autorevolezza della categoria, con effetti positivi non solo per la nostra professione, ma direi anche per il sistema. Ascoltare il nostro punto di vista in ambito fiscale porta benefici generalizzati: se le regole del gioco tengono conto delle



osservazioni di chi quelle regole deve applicarle c'è un innegabile ritorno positivo per tutti.

**Ci può anticipare quali saranno i prossimi tavoli sui quali Governo e categoria si confronteranno?**

In queste settimane dico spesso che la categoria sta beneficiando di una congiunzione astrale favorevole: all'interno dell'esecutivo hanno ruoli centrali colleghi commercialisti o professionisti che conoscono bene la nostra realtà e comprendono il valore aggiunto delle nostre competenze. Con questo Governo il dialogo e l'ascolto reciproco è innegabilmente più agevole, perché i rapporti non sono viziati da un pregiudizio negativo, Anzi, direi che siamo nella situazione opposta. È per questo che i tavoli sui quali siamo impegnati sono molteplici. Siamo in questi mesi particolarmente attivi sul fronte della crisi d'impresa, sul Terzo settore, sull'internazionalizzazione, sui temi della sostenibilità, sull'assetto nuovo da dare ai bonus edilizi, superando gli eccessi degli ultimi anni e provando contestualmente a non penalizzare imprese e cittadini. Ma è chiaro che il nostro focus principale è adesso quello sulla Riforma fiscale. L'interlocuzione con il Viceministro Maurizio Leo è quotidiana, lo scambio di vedute e opinioni fittissimo. Riorganizzazione e semplificazione degli adempimenti, eliminazione dei microtributi, moratoria estiva sono alcuni degli aspetti sui quali contiamo di portare a casa risultati significativi. A breve dovrebbe arrivare dal Governo una prima proposta di Riforma. Per il Consiglio nazionale i prossimi saranno dunque mesi di grande lavoro per fornire il contributo più significativo possibile di idee, nell'interesse, certo, dei nostri colleghi, ma anche e soprattutto per un profondo rinnovamento dell'intero sistema tributario nazionale, che ha bisogno di una riforma organica. Un esito mai come questa volta a portata di mano.

**Come sta cambiando la professione del commercialista?**

Direi che siamo in una fase di passaggio tra un presente consolidato ma con evidenti segnali di sofferenza a causa di un mercato della consulenza fiscale troppo affollato e un futuro da costruire, per il quale dobbiamo impegnarci tutti con più tenacia per introdurre elementi di discontinuità e di innovazione. Riprenderemo presto in mano il tema delle specializzazioni: fatte con equilibrio e con la dovuta attenzione perché non diventino penalizzanti per i colleghi, sono uno sbocco inevitabile e positivo, perché quella è la direzione verso la quale si muove sempre di più il mercato. Questo significa che all'ambito della consulenza fiscale dovremo affiancare e rafforzare sempre più nuovi ambiti di attività e che dovremo abbracciare con sempre maggiore convinzione la logica delle aggregazioni professionali, con studi interdisciplinari che amplino la propria offerta consulenziale mettendo insieme commercialisti e colleghi di altre professioni. Si tratta di processi che per affermarsi hanno bisogno di una nuova consapevolezza culturale da parte dei colleghi e di una maggiore capacità di leggere la direzione di marcia intrapresa dal mercato. Ma c'è bisogno anche di concreti strumenti legislativi che le aggregazioni le agevolino davvero. E questo è un altro obiettivo sul quale ci concentreremo.



**Lei parla spesso della possibilità o necessità di accrescere il ruolo di certificatore dei commercialisti. Perché?**

Semplicemente perché conviene al sistema. Le faccio un esempio concreto. I risultati importanti ottenuti nel contrasto alle frodi in tema di superbonus sono il frutto proprio dell'interposizione dei commercialisti. Un modello da estendere il più possibile, che ci affiderebbe maggiori responsabilità, ma che avrebbe ricadute estremamente positive per la collettività. La nostra proposta è che ai commercialisti venga attribuita la funzione di certificatori in tutte le operazioni in cui si verifica un trasferimento di fondi pubblici verso il sistema economico. Del resto il ruolo del commercialista è determinate per la *compliance*, essendo il soggetto a cui il Legislatore ha riservato, con il visto di conformità, compiti di certificazione della regolare tenuta delle scritture contabili e della conforme compilazione delle dichiarazioni fiscali, ma che, in futuro, potrebbe essere anche deputato ad attestare la sussistenza dei requisiti di affidabilità fiscale, quali la solvibilità finanziaria o gli adeguati assetti organizzativi degli operatori economici, al fine di riconoscere loro particolari premialità o agevolazioni. Il nostro auspicio è in sostanza che cresca la funzione antifrode della nostra professione.

**Da ultimo, che futuro ha la categoria e quali consigli può offrire ai giovani che si approcciano da poco sul mercato?**

Parto da un presupposto: la rivoluzione digitale che negli ultimi 25 anni ha radicalmente modificato il panorama della consulenza fiscale non ha indebolito la presenza e il ruolo della nostra professione. Non lo ha fatto l'introduzione del 730 precompilato, ancor meno lo farà la precompilata Iva. Dico questo per dire che sono sicuro che per la professione ci sarà sempre un futuro, perché le sue competenze sono oggettivamente insostituibili. Però i nostri colleghi più giovani devono avere ben chiaro in mente che i cambiamenti vanno governati, non subiti. È questa la sfida che li attende e che, se vinta, li porterà a significativi successi professionali. La nostra Fondazione nazionale di ricerca pubblica un rapporto annuale sulla professione che da qualche tempo ci mette di fronte ad una realtà non del tutto tranquillizzante. Se negli ultimi due anni il numero degli iscritti e tirocinanti ha ripreso a crescere lentamente, il bilancio sul lungo periodo resta preoccupante: diminuiscono gli abilitati, diminuiscono i tirocinanti, diminuiscono i giovani. Di fronte a questo scenario i giovani devono gestire la propria presenza sul mercato professionale in maniera dinamica, avvantaggiandosi dei processi di digitalizzazione in atto. Soprattutto a loro rivolta la sfida delle specializzazioni, soprattutto loro dovranno da subito ragionare in termini di offerta interdisciplinare e soprattutto loro dovranno avere la forza e la capacità di aggredire nuovi ambiti di attività.